

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(APPALTO A CORPO E A MISURA)

Lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione esterna delle facciate del Padiglione di Pneumologia, via G. della Torre, 1, Forlì

CIG: 751232350D					
CUP: J64H1500144001					
PARTE D'OPERA: Prog	getto esecutivo				
Progetto:	geom. Annalisa Neri				
AREA EDILIZIA E SOS	TENIBILITA'				
Il Responsabile Unico d	el Procedimento: ing. Enrico Benagli				
II Dirigente: Ing. Andrea	Braschi				
Visto:					
AREA AFFARI GENERALI, APPALTI E SANITA'					

La Dirigente: Dott.ssa Ersilia Barbieri

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

TRA

l'ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITA' DI BOLOGNA (C.F. 80007010376 e P.I. 01131710376), con sede legale in Bologna Via Zamboni n. 33 (d'ora in poi denominata Università), rappresentata, ai sensi dell'art. 32 dello Statuto di Ateneo e s.m.i., dalla Dott.ssa Ersilia Barbieri, nata a Montenero di Bisaccia il 31/08/1958, Dirigente della stessa, domiciliata per la carica in Bologna Via Zamboni n. 33; che interviene alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 32 dello Statuto Generale di Ateneo, della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 547/2016, punto ODG 11/01 del 14/11/2016 e del provvedimento del Direttore Generale, rep. 4197, prot. 107482 del 15/11/2016

Ε

l'Impr	esa				(C.F.	P.I.			
con	sede	legale	in		٠, ١	√ia				
rappre	esentata	dal Sig.		nato a	a		il .		e re	sident
in	,	nella su	ıa qualità	di				, So	cietà/R.T	.l. (ne
prosie	eguo de	nominata	Impresa	o Esec	utore	о Арј	oaltator	e o A	Aggiudica	tario
Contra	aente).									

PREMESSO CHE

Bologna ha proceduto all'aggiudica	zione dell'appal	ilto per i <i>lavori d</i>	li manutenz	zione
, prot. n	, l'Alma	a Mater Studioru	m – Univers	ità di
- con provvedimento del Dirigento	e Area Affari C	Generali, Appalti	e Sanità,	Rep.

straordinaria per la sistemazione esterna delle facciate del Padiglione di
Pneumologia, Via G. della Torre n. 1, Forlì, all'Impresa
per l'importo complessivo di € () comprensivo degli oneri
per la sicurezza, oltre IVA come per legge;
- (in caso di consorzio) il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei
lavori all'impresa, ad esso associata, con sede in
P. IVA così
come comunicato dallo stesso consorzio con nota del agli atti
dell'Università – Area Affari Generali, Appalti e Sanità.
Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto;
- in data l'aggiudicazione è divenuta efficace;
- ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. 159/2011 in data è stata inoltrata
richiesta ai fini dell'acquisizione della comunicazione antimafia tramite Si.Ce.Ant ed
è decorso il termine previsto dall'art. 88, commi 4 e 4 bis;

ART. 1 - ELENCO ELABORATI

I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'appalto viene concesso e accettato ai patti, termini, modalità e condizioni inderogabili di cui al presente Contratto, al Capitolato Speciale e agli altri elaborati del progetto esecutivo, posto a base di gara, atti che, sebbene non materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione e conservati presso l'Università, Area Affari Generali, Appalti e Sanità.

Specificamente, sono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati:

- il Capitolato Speciale di appalto (allegato sub lett. A);
- il Computo Metrico Estimativo
- i prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture presentata in gara allegato *sub* **lett. B**);
- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- il cronoprogramma (allegato sub lett. C);
- le polizze di garanzia.

A tal fine, le parti si danno reciprocamente atto che il progetto è composto dai seguenti elaborati:

Progetto Architettonico

TAVOLA 1 – STATO DI FATTO (piante prospetti)

TAVOLA 2 – STATO MODIFICATO (piante prospetti)

TAVOLA 3 – STATO COMPARATIVO (piante prospetti)

Elaborati di gara

PSC - PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

S106.1 - Tavola layout cantiere Ponteggi - Segnaletica

S106.2 - Tavola layout cantiere - Segnaletica

S106.3 - Tavola schema dei ponteggi a protezione del perimetro della copertura dai rischi di caduta verso l'esterno

S108: fase 1,2,3,4 - Tavole S108 - DALLA FASE 1 ALLA FASE 4

S106.4 - Tavola elaborato tecnico della copertura

FT - Fascicolo Tecnico

Cronoprogramma

RT - RELAZIONE TECNICA, Relazione sui Criteri Minimi Ambientali e documentazione fotografica

QIM - Quadro incidenza della manodopera

CME - Computo metrico estimativo

LCF - Lista delle categorie di lavoro e forniture

CSA - Capitolato speciale d'appalto

SC- schema di contratto

QE - Quadro economico

Programma di manutenzione dell'opera

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto sono i *lavori di manutenzione straordinaria per la sistemazione esterna delle facciate del Padiglione di Pneumologia, Via G. della torre, 1, Forlì*, come meglio specificato nel progetto esecutivo, nel presente schema di contratto e negli elaborati progettuali posti a base di gara.

ART. 3 – IMPORTO E CATEGORIE DEI LAVORI

ĽΊ	L'importo complessivo del presente appalto, ammonta a:				
€	(euro) IVA esclusa, di cui:				
	a)	€) per lavori da compensarsi a			
		corpo;			
	b)	€ (euro) per lavori da compensarsi a			
		misura			
Ľ'i	impo	orto di €è così ripartito:¹			

300.679,88 Iva esclusa di cui:

¹ Da disciplinare di gara:

Categoria	Lavori	Sicurezza	Importo Totale Categoria
OG 2		€ 43.732,94	
TOTALE		€ 43.732,94	

Le prestazioni di cui al presente appalto vengono effettuate nell'esercizio d'impresa e pertanto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Università, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Università su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

ART. 4 - DISPOSIZIONI GENERALI PER LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA NON RICOMPRESI NELL'OGGETTO DELL'APPALTO

L'Università si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore, per il tramite della Direzione lavori, le prestazioni della mano d'opera, i noleggi e le somministrazioni in economia che dovranno essere fornite. Non saranno riconosciute prestazioni in economia non espressamente autorizzate.

La manodopera per eventuali opere in economia verrà retribuita secondo i prezzi ricavati dai prezziari di riferimento aggiornati alla data dell'offerta.

Per i lavori in economia, le macchine, gli attrezzi e i mezzi di trasporto dati a noleggio dovranno essere in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento; sono pertanto a carico dell'Appaltatore

^{• € 43.732,94} per oneri relativi alla sicurezza (importo <u>non</u> soggetto a ribasso d'asta). L'importo di € 300.679,88 è così ripartito:

Categoria	Lavori inclusa manodopera	Sicurezza	Importo Totale Categoria
OG 2	€256.946,94	€ 43.732,94	€300.679,88
TOTALE	€256.946,94	€43.732,94	€300.679,88

 ^{€ 256.946,94 (}diconsi euro duecentocinquantaseimilanovecentoquarantasei/94) per lavori (importo soggetto a ribasso d'asta):

sia la manutenzione che tutte le riparazioni necessarie.

Il prezzo dell'eventuale noleggio delle macchine, attrezzi e mezzi di trasporto si intende altresì comprensivo di ogni ulteriore spesa necessaria per il funzionamento degli stessi.

ART. 5 - FINANZIAMENTO DELL'OPERA

Il finanziamento dell'intervento avverrà con fondi di Bilancio UNIBO.

ART. 6 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

Il presente contratto è stipulato a corpo e a misura.

Per le prestazioni a corpo, il corrispettivo, determinato dall'offerta complessiva dell'Appaltatore, resta fisso ed invariabile e non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione.

Per le prestazioni a misura, il corrispettivo può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione restando invariabili i prezzi offerti per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione

Nei prezzi netti di contratto sono compresi e compensati sia tutti gli obblighi e oneri generali e speciali richiamati e specificati nel presente schema di contratto e negli altri atti contrattuali, sia gli obblighi ed oneri che, se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali nell'esecuzione delle singole categorie di lavoro e nel complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro parte e nei termini assegnati; sono inoltre compresi e compensati tutti gli oneri derivanti da eventuali richieste di suolo pubblico (marche da bollo, oneri e tasse derivanti), cartellonistica di cantiere e tutti gli oneri derivanti per la pratica di denuncia INAIL (Ex ISPESL) per i nuovi impianti meccanici.

ART. 7 – CONTABILIZZAZIONE

Nel corso dell'esecuzione dell'appalto sono erogati all'esecutore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo di appalto.

I certificati di pagamento in acconto, redatti sulla base di stati di avanzamento (SAL) verranno emessi, ogni qualvolta il credito dell'appaltatore raggiunga la cifra di € 80.000,00, previa acquisizione da parte dell'Università della necessaria documentazione di regolarità contributiva.

Il corrispettivo degli oneri per la sicurezza verrà liquidato proporzionalmente ad ogni stato di avanzamento lavori.

L'Università applica una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Le ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

L'emissione dell'ultimo certificato potrà avvenire per l'importo effettivo dell'ultimo stato di avanzamento al netto delle ritenute di cui sopra.

Il conto finale, relativo a tutte le opere comprese nell'appalto, verrà compilato entro 90 giorni dal certificato attestante l'avvenuta ultimazione dei lavori.

Al pagamento della eventuale rata di saldo si provvederà, previa garanzia fideiussoria, da prestarsi secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 N. 123 da soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente, entro 90 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di verifica di conformità, secondo quanto disposto dall'art. 235, comma 2 del D.P.R. 207/2010.

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, Via Zamboni n°33 – Bologna (Codice Fiscale 80007010376 – P. IVA 0113170376), Codice univoco Ufficio IPA **GGUH1P**; le stesse, ai sensi della L.

244/2007, dovranno essere emesse in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SDI), relativo alla fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione, all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) scriviunibo@pec.unibo.it.

Ai sensi dell'art. art. 17 ter, D.P.R. n. 633/1972, si applica lo split payment, in base al quale l'IVA sarà versata direttamente all'Erario e non pagata all'Impresa, a cui verrà pertanto erogato il corrispettivo indicato in fattura al netto dell'IVA.

La fattura dovrà essere emessa, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del D.M. 23 gennaio 2015, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", nonché relativi CIG e CUP.

ART. 9 - TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e s.m.i.

L'Aggiudicatario deve comunicare all'Università, prima della stipulazione del contratto, gli estremi (IBAN) del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 Legge 136/2010, su cui accreditare il corrispettivo contrattuale nonché le persone autorizzate ad operarvi. La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto designato, per qualsiasi causa avvenga e anche qualora ne venga fatta pubblicazione ai sensi di legge, deve essere tempestivamente notificata all'Università, la quale non assume responsabilità per i pagamenti eseguiti ad istituto non più autorizzato a riscuotere.

Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Enrico Benagli, in servizio presso l'Area Edilizia e Sostenibilità.

ART. 11 - DIREZIONE LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori è individuato un Direttore Lavori secondo il disposto dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 - INIZIO DEI LAVORI IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

In pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 D.Lgs. 50/2016 qualora vi siano situazioni di urgenza qualificate e non generiche, l'Università avrà la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in tutto o anche in parte all'Appaltatore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, attenendosi alle indicazioni fornite dal Direttore dei lavori e contenute nel verbale di consegna.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi contenuti nell'elenco prezzi unitari (offerti dall'Appaltatore).

ART. 13 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - ONERI ED OBBLIGHI

I lavori devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte, sotto la direzione tecnicoamministrativa dell'Università, nel rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, nonché delle disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori.

L'Appaltatore s'impegna a rispettare gli obblighi di comportamento pubblicati sul sito http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/obblighi-di-comportamento.

In caso di accertata violazione degli obblighi di comportamento l'Università applica per ogni violazione una penale di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale calcolato proporzionalmente alla gravità della violazione.

I lavoratori, impiegati nel cantiere, dovranno essere inquadrati con contratti che rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo dell'ultimo contratto nazionale CCNL sottoscritto. In caso di impiego di lavori interinali per brevi durate (meno di 60 giorni) l'offerente si accerta che sia stata effettuata la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sia generica che specifica), andando oltre gli obblighi di legge, che prevede un periodo massimo pari a 60 giorni per effettuare la formazione dei dipendenti. L'appaltatore dovrà fornire il numero ed i nominativi dei lavoratori che intende utilizzare in cantiere. Inoltre su richiesta della stazione appaltante dovrà presentate i contratti individuali dei lavoratori che potranno essere intervistati per verificare la corretta ed effettiva applicazione del contratto.

ART. 14 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'Appaltatore esegue in proprio i lavori: il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Previa autorizzazione dell'Università è ammesso l'affidamento in subappalto per l'esecuzione **per i lavori o le parti di opera** indicate dall'Appaltatore all'atto di presentazione dell'offerta, secondo le vigenti disposizioni normative.

Non è consentito l'affidamento del subappalto ad Imprese che hanno partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto ai sensi dell'art. 105 co. 4 del D.Lgs. 50/2016.

L'eventuale subappalto non può superare la quota prevista dalla normativa vigente. Eventuali attività di rimozione di prodotti a base di amianto dovranno essere oggetto di subappalto in assenza delle abilitazioni richieste ex lege in capo all'Appaltatore. L'appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

L'Università corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa² (art 3 comma 1 aa) D.Lgs 50/2016;
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile, nei confronti dell'Università, del rispetto da parte degli eventuali subappaltatori delle norme, disposizioni e capitolati che lo stesso Appaltatore è obbligato a rispettare in forza del presente schema di contratto. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive espresse la cui attivazione è collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria controparte. L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia interdittiva, come stabilito dall'art. 84 del D.Lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso (cd. "white list"), ovvero da diniego di iscrizione. L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di fornitura e di subappalto da esso stipulati una clausola con la quale i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo

.

² («microimprese, piccole e medie imprese», le imprese come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003. In particolare, sono medie imprese le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro; sono piccole imprese le imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; sono microimprese le imprese che hanno meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;

interessate ai lavori assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. In mancanza di tale clausola i contratti sono nulli.

Ove l'Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione dei lavori, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l'autorizzazione, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori di risarcimenti o di proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all'allontanamento immediato del subappaltatore.

Il tempo necessario per il rilascio dell'autorizzazione non può, in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di proroga o sospensione del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, né può essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta.

Per tutti i sub-contratti stipulati che, ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D.Lgs 50/2016 non sono qualificabili come subappalti, è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Università anche ai fini dell'ingresso in cantiere, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

ART. 15 - CONSEGNA LAVORI

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'esecutore.

La data della consegna dei lavori a tutti gli effetti di contratto e di legge è quella del verbale di consegna dei lavori.

ART. 16 - TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è di **100 giorni** decorrenti dal verbale di consegna dei lavori.

ART. 17 - MODIFICAZIONI SOGGETTIVE

Entro 10 giorni l'Appaltatore deve documentare e comunicare all'Università qualsiasi modificazione o trasformazione delle ragioni sociali ovvero della fisionomia giuridica pena la sospensione dei pagamenti.

ART. 18 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Nessuna modifica, nonché variante potrà essere introdotta dall'Appaltatore, se non autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente approvate dall'Università, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. e) del D.Lgs. 50/2016 sono consentiti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, sia in aumento che in diminuzione, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% e che non comportino un aumento dell'importo del contratto.

ART. 19 - SOSPENSIONE

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sospensione dei lavori, nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Qualora invece sospensioni o ritardi siano attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma. Inoltre, eventuali sospensioni dei lavori, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno all'Appaltatore diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli già sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

La sospensione dei lavori è sempre consentita per cause di forza maggiore.

ART. 20 - RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4 D.Lgs. 159/2011 l'Università può recedere dal contratto in qualunque momento secondo quanto stabilito dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 21 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Università risolve il contratto, nei casi e con le modalità previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

L'Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all'art. **14** del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;
- perdita dei requisiti di carattere generale e requisiti di qualificazione di cui all'art. 84
 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- inosservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
- qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- qualora l'ammontare delle penali applicate, previste all'art 27, superi complessivamente il 10% dell'importo contrattuale abbiamo aggiunto questa causa di risoluzione; (vedi decreto correttivo al codice art. 113 bis)
- violazione degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito
 http://www.unibo.it/it/ateneo/bandi-di-gara/gare-di-appalto-e-vendita;

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui si trovano.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso risarcire qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall'inadempienza dell'Appaltatore stesso.

ART. 22 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I controlli e le verifiche eseguite dall'Università nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Università.

ART. 23 - COLLAUDO

L'Università nomina il collaudatore il quale effettua le operazioni di collaudo e trasmette i relativi documenti all'Università entro sei mesi dalla data di ultimazione dell'opera. Il collaudatore provvede altresì a emettere il certificato di collaudo. Sono inoltre eseguiti in corso d'opera i collaudi tecnico-specialistici.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche in corso d'opera, escluso unicamente l'onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dall'Università.

Dalla data di ultimazione, e fino alla data di approvazione degli atti di collaudo l'Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato le opere eseguite e ad effettuare a proprie spese, a perfetta regola d'arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la massima celerità, in modo da consentire l'uso regolare dell'opera da parte dell'Università.

Qualora l'Appaltatore, richiamato per iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, l'Università ha diritto di far eseguire d'ufficio le riparazioni necessarie

ponendo a carico del medesimo le relative spese.

Fino a collaudo, l'Appaltatore è l'unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia all'Università sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione.

Gli eventuali atti di reclamo dei crediti sono comunicati dall'Università all'Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo.

ART. 24 - PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZAZIONE DELLE OPERE REALIZZATE

L'Università può disporre delle opere realizzate subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni di cui all'art. 230 D.P.R. 207/2010.

Quando l'Università si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non può reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione, al fine di garantire l'Appaltatore dai possibili danni che potessero derivare con l'uso.

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima del collaudo; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

I collaudi, anche favorevoli, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalle garanzie per difformità e vizi dell'opera.

ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell'appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 31 del 19/01/2018 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza.

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Detta garanzia:

- deve essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell'Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno.
- Si applica l'art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016;
- deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze:
- deve essere completa di firma del fideiussore;
- deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto;

- deve essere intestata, quale Ente garantito, all'Università;
- deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Università;
- deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
- deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe;
- deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore;
- lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del D.Lgs.
 50/2016;
- l'Appaltatore si obbliga a comunicare all'Università a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere;
- la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Università che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 del D.Lgs. 50/2016).

ART. 26 - COPERTURE ASSICURATIVE

Polizze CAR e RCT

Ai sensi dell'art. 103 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore deve stipulare apposita

polizza "tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, con la Società....... che deve prevedere alla <u>Sezione A</u> (Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione):

- Partita 1 Opere: 100% dell'importo contrattuale comprensivo dell'IVA;
- Partita 2 Opere e impianti preesistenti: 104.000,00
- Partita 3 **Spese di demolizione e sgombero**: 10% della somma delle **partite 1 e 2**;
- e alla <u>Sezione B</u> (Copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione delle opere):

Massimale/sinistro non inferiore a € 500.000,00.

La copertura assicurativa di **(RCT)** dovrà essere indipendente (cioè non "a secondo rischio") da altre coperture che l'appaltatore avesse già in corso.

La suddetta copertura assicurativa di (RCT) deve essere integrata delle seguenti estensioni:

- a) i danni a cose dovuti a vibrazioni;
- b) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno in genere;
- c) i danni a cavi e condutture sotterranee.

Le suddette coperture assicurative (CAR e relativa RCT) dovranno essere stipulate e mantenute in vigore per tutta la durata dei lavori e delle eventuali proroghe sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione. Le polizze devono essere preventivamente accettate dall'Università e devono essere consegnate all'Università, almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, con le relative quietanze di pagamento.

E' fatta salva comunque la responsabilità dell'Appaltatore per i danni non coperti

dalle predette polizze.

L'Appaltatore si obbliga a produrre, altresì, copia della polizza **RCO** (Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) con relative quietanze di pagamento, che deve rispettare i seguenti massimali:

Polizza RCT/O generale dell'Appaltatore:

Sezione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi)

Massimale unico non inferiore a € 2.000.000,00

Sezione RCO (Responsabilità Civile Operatori) verso prestatori di lavoro:

Massimale per sinistro € 2.000.000,00 con il sottolimite per persona di € 1.000.000.00.

In caso di inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo l'Università non procederà alla consegna dei lavori.

ART. 27 - PENALI PER IL RITARDO

L'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'ultimazione dell'opera, attribuendone la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese che provvedano, per conto dell'Università, ad altri lavori o forniture, se esso Appaltatore non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Università il ritardo ascrivibile a queste ditte o imprese, affinché l'Università stessa possa farne contestazione.

In ogni caso, l'Appaltatore non può mai giustificare il ritardo nell'inizio dei lavori o nella loro regolare e continuativa conduzione o nell'ultimazione dell'opera, dovuto a:

- il ritardo nell'apprestamento del cantiere e nell'allacciamento per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- 3) l'elaborazione di esecutivi di cantiere ritenuti necessari dall'Appaltatore in

relazione alla propria organizzazione, ai propri mezzi d'opera e ad esigenze legate a subappalti o forniture, da sottoporre all'approvazione del Direttore dei lavori;

- il ritardo nella presentazione della documentazione relativa ai requisiti dei subappaltatori ai fini dell'approvazione al subappalto che l'Università deve effettuare entro il termine di legge;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sulle campionature, di prove di carico e di prove sugli impianti;
- 6) il ritardo nella presentazione delle campionature che abbia comportato anche un conseguente ritardo nelle approvazioni nonché il tempo necessario per l'espletamento degli ulteriori adempimenti a carico dell'Appaltatore di cui ai vari articoli del presente Schema di Contratto;

Nel caso di ritardo nell'ultimazione dell'opera si applica una penale pari **all'1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo naturale e consecutivo non giustificato, fatto salvo il diritto dell'Università al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La penale è dedotta dall'importo degli acconti o dello stato finale.

ART. 28 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Appaltatore è responsabile dell'esecuzione a regola d'arte e della perfetta rispondenza delle opere e parti di opera alle condizioni contrattuali tutte, nonché alle disposizioni non opposte e contenute degli ordini di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni del Direttore dei lavori.

L'Appaltatore deve demolire a proprie spese quanto eventualmente eseguito in difformità delle prescrizioni di cui sopra ed è tenuto al risarcimento dei danni

provocati.

L'Università può accettare tali opere; in tal caso esse sono valutate tenendo conto dell'eventuale minor valore. L'Appaltatore resta comunque obbligato ad eseguire, senza corrispettivo alcuno, gli eventuali lavori accessori e complementari che gli fossero richiesti per l'accettazione delle opere suddette.

Gli eventuali maggiori costi delle opere eseguite in difformità delle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non sono tenuti in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Appaltatore non può mai opporre a esonero o attenuazione delle proprie responsabilità la presenza nel cantiere del personale di direzione o di sorveglianza dell'Università, l'approvazione di disegni e di calcoli, l'accettazione di materiali e di opere da parte del Direttore dei lavori.

ART. 29 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta siano state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con

esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

ART. 30 - DANNI NEL CORSO DEI LAVORI E DI FORZA MAGGIORE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di copertura assicurativa.

Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'Appaltatore non abbia omesso le normali cautele atte a evitarli.

Nel caso di danni ascrivibili a causa di forza maggiore l'Appaltatore deve farne denuncia al Direttore dei lavori entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento secondo la normativa vigente.

I danni che dovessero derivare alle opere a causa della loro arbitraria esecuzione in regime di sospensione non potranno essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali conseguenziali danni derivanti all'Università.

ART. 31 - PROPRIETA' DEGLI OGGETTI TROVATI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli

oggetti e la loro custodia e conservazione.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto del Direttore dei lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Università, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

ART. 32 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Università designa l'Appaltatore "Responsabile del trattamento dei dati personali", di cui l'Università stessa è titolare e che siano oggetto di trattamento in esecuzione del presente contratto. Il trattamento dei dati dovrà limitarsi alle operazioni di trattamento di dati strettamente necessarie per l'esecuzione del contratto.

L'Appaltatore non potrà comunicare ad altri soggetti i dati personali di cui venga a conoscenza né utilizzarli autonomamente, per scopi diversi da quelli sopra menzionati. Sarà cura dell'Appaltatore designare i soggetti incaricati del trattamento dati, inviare la lista degli incaricati all'Università e mantenerla aggiornata.

L'Appaltatore individua in particolare i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali nelle persone dei Sig.ri:

- Sig	C.F	;
- Sia	C.F.	

L'Appaltatore dovrà adottare le misure di sicurezza ed osservare gli obblighi relativi al trattamento dei dati secondo quanto prescritto dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali.

Per quanto concerne l'Università, i dati raccolti saranno trattati ai fini dello svolgimento delle attività istituzionali dell'Ateneo, nell'osservanza delle norme in materia di appalti pubblici e saranno archiviati in locali dell'Ente, conformemente a

quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati saranno trattati con mezzi informatici e non. Il conferimento dei dati è obbligatorio per partecipare alla gara, per la stipula del contratto e per l'esecuzione dell'appalto.

Il titolare del trattamento dei dati conferiti è l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in via Zamboni, 33 - 40126 Bologna.

La responsabile del trattamento fino alla stipula del contratto è la Dott.ssa Ersilia Barbieri, Dirigente Area Affari Generali, Appalti e Sanità.

Gli incaricati del trattamento dati sono individuati con apposito provvedimento.

ART. 33 - CONTROVERSIE

Le controversie tra l'Università e l'Appaltatore, insorte durante l'esecuzione dei lavori e sino al termine del contratto, saranno definite a norma dell'art. 205 del D.lgs. 50/2016.

Nel caso non si raggiungesse l'accordo bonario tra le parti, le controversie sono deferite alla competente Autorità giudiziaria, Foro di Bologna.

ART. 34 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle parti con firma digitale. Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto di appalto, compresa la registrazione sono a carico dell'Impresa. L'imposta di bollo è a carico dell'affidatario e al versamento all'Erario provvederà l'università con modalità esclusivamente telematica.

ART. 35 - ALLEGATI

Al contratto si allegano come parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto;
- b) Prezzi unitari (lista delle lavorazioni e forniture)
- c) Cronoprogramma